

ASSEMBLEA DI BACINO

punto 5

8 febbraio 2022

ARERA: aggiornamento ed informativa sui parametri di competenza ETC

A TEMPISTICHE PER LE MANOVRE TARIFFARIE

A.1 Con nota del 12 novembre u.s. era stata data indicazione ai Comuni del Bacino di **prorogare le tariffe 2021 per l'esercizio 2022** a causa dei tempi ristretti, dovuti anche alla disponibilità di taluni valori monetari e finanziari da utilizzare resi disponibili da parte di ARERA solo ad inizio novembre ed aggiornato il tool solo a fine novembre (**Delibera 459/2021/R/RIF e Determinazione n. 2/2021**), per la compilazione dei dati e della relazione di accompagnamento da parte di Gestori e Comuni ai sensi del nuovo MTR-2, la successiva istruttoria di validazione da parte del Consiglio di Bacino, nonché l'approvazione delle manovre tariffarie entro il 31.12.2021, data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2016.

Con deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 14 del 21.12.2021 si è deliberato pertanto di applicare per tutti i Comuni in regime TARIP (di diretta competenza del Consiglio di Bacino) quanto previsto al comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2016 ultimo capoverso, ovvero di prorogare le tariffe 2021 per l'esercizio 2022.

A.2 La Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 22 dicembre 2021 ha approvato la **proroga al 31 marzo 2022** del termine di deliberazione del bilancio di previsione 2022-24.

A.3 Secondo l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali..., nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

Nel caso in cui il Comune abbia già deliberato il bilancio di previsione, alla variazione delle aliquote deve necessariamente conseguire una variazione di bilancio, poiché le delibere di approvazione delle tariffe e delle aliquote costituiscono un allegato al bilancio di previsione.

Infine, la Corte dei Conti Lombardia, sezione regionale di controllo, con la deliberazione n. 216/2014, ha ammesso la possibilità di variare semplicemente il bilancio, senza nuova riapprovazione.

B VALIDAZIONE PEF 2022-25 MTR-2

Sono stati acquisiti agli atti il PEF 2022-25 del gestore ASVO (pervenuto in data 23 dicembre e poi integrato il 25 gennaio) e del gestore Veritas (pervenuto in data 25 gennaio 2022).

La trasmissione dei PEF da parte dei gestori è stata ritardata anche a causa della disponibilità di taluni valori monetari e finanziari da utilizzare e l'aggiornamento del tool rispettivamente ad inizio e fine novembre.

Si stanno raccogliendo i costi comunali: risultano non ancora pervenuti i costi per 6 comuni dell'area Veritas e 1 comune dell'area ASVO, richiesti con nota 1050/2021 del 10 novembre 2021, sollecitati con nota prot. 1192/2021 del 16 dicembre 2021 ed email dirette ai responsabili dei servizi finanziari trasmesse tra il 14 e il 17 gennaio 2022. Dei 7 Comuni ancora mancanti 3 ci hanno informati che i dati richiesti stanno per essere trasmessi.

La documentazione sinora raccolta è stata trasmessa al consulente che ci assiste per l'elaborazione e che ha in elaborazione i PEF dei Comuni in territorio ASVO e proseguirà nei prossimi giorni con i PEF di area Veritas.

Si prevede di validare i PEF in data 8 marzo p.v. al fine di permettere a Comuni e Consiglio di Bacino di adottare i relativi piani tariffari entro la nuova scadenza del 31 marzo 2022.

C PARAMETRI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI BACINO

PREMESSA

Il Metodo Tariffario Rifiuti del secondo periodo regolatorio (MTR-2) mantiene, analogamente al metodo MTR del periodo precedente, una serie di fattori incentivanti per un corretto comportamento del gestore nei confronti della raccolta differenziata; in particolare prevedendo che lo stesso gestore possa essere premiato, in base alla propria efficacia gestionale, a valere sulla quota parte dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza (AR_{sc}) nonché sui proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR).

Infatti il metodo prevede un sistema di *sharing* (condivisione) su tali ricavi conseguiti: maggiore è la capacità del gestore di effettuare una raccolta differenziata (RD) più rispondente a valori di buona gestione, maggiore è la quota parte di tali ricavi che resta al gestore e non va a copertura dei costi di raccolta (cioè a coprire i costi in favore dell'utente finale), con ciò realizzando un vantaggio compartecipato fra gestore e utente che premia maggiormente il gestore virtuoso per incentivare ad una riduzione dei costi ambientali (esternalità) che non trovano copertura nelle tariffe, ma che comunque ricadono sulla medesima collettività servita.

La determinazione dei fattori incentivanti è demandata all'Ente Territorialmente Competente (ETC), cioè il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, che deve valutarli secondo alcuni aspetti sia deterministici (valori di variabilità definiti dal MTR-2) sia di natura "qualitativa" descritti nel Metodo.

I fattori incentivanti, oltre allo *sharing* sui ricavi, affrontano anche il recupero della produttività (e quindi una riduzione dei costi per l'utente) definito in misura maggiore per i gestori che operano con una gestione meno virtuosa sempre con riferimento alla qualità della RD.

ARERA quindi introduce due coefficienti "prestazionali" γ_1 e γ_2 , che erano già presenti (con un dettaglio meno spinto) nel precedente metodo e usati solo per modulare i conguagli 2018 e 2019 e comunque legati al *rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti* (γ_1) e alla *efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo* (γ_2).

Tali coefficienti vengono ora utilizzati dal metodo MTR-2 per modulare i parametri incentivanti per indirizzare le gestioni ad un miglioramento delle *performance* di raccolta differenziata:

- ω (di cui all'art.3 MTR-2) per la determinazione del fattore di *sharing* (fra gestore e tariffa) dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di *compliance* (CONAI ed altri consorzi riconosciuti - AR_{sc}); si tratta di un sistema di premialità al gestore là dove dimostri di essere più o meno virtuoso nella raccolta differenziata
- X (di cui all'art.5 del MTR-2) per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività, che è finalizzato a contenere il limite annuale alla crescita delle tariffe sulla base delle *performance* anche in questo caso legate alla raccolta differenziata

Mentre per il fattore di *sharing* " b ", relativo ai ricavi AR e che partecipa, insieme al parametro ω , a quello dei ricavi AR_{sc} è previsto un valore determinato dall'ETC nell'ambito dell'intervallo

[0.3,0.6] definito in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei.

Tutti i parametri incentivanti sono sviluppati alla scala dell'ambito tariffario che per il territorio del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente è rappresentato da ciascun singolo Comune.

Vediamoli nel dettaglio:

→ L'applicativo per l'elaborazione dei dati fornito da ARERA ed integrato da ANEA permette anche il calcolo dei **fabbisogni standard** di competenza del Consiglio di Bacino; sono stati pertanto raccolti i dati necessari per il calcolo:

- quantitativi di rifiuti prodotti da ogni Comune – dato certificato;
- % RD Comunale – dato certificato;
- impianti regionali disponibili - dato certificato;
- distanza media pesata tra Comune e impianti di conferimento - dato fornito dal gestore Veritas.

→ Per la redazione del PEF secondo il nuovo MTR-2 il Consiglio di Bacino risulta inoltre competente (ETC) per la valorizzazione dei seguenti parametri:

- **fattore di sharing dei proventi b** , da valorizzare "in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei".

Il coefficiente " b ", rappresenta lo sharing dei ricavi da conferimento di materiali ed energia a mercato e ed è utilizzato anche per definire il coefficiente di sharing dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance. Esso è definito a discrezione dell'Ente competente, entro un intervallo di valori stabilito dal MTR nel seguente: [0.3,0.6].

Maggiore è il fattore " b " minore è lo sharing che rimane al gestore (come anche per il parametro ω).

ARERA evidenzia (Art. 3 Delibera 363/2021), la necessità della previsione di un fattore di sharing in grado di tenere conto dell'effettiva qualità e quantità dell'output recuperato.

- **parametro ω** per la determinazione del fattore di sharing (fra gestore e tariffa) dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di compliance (CONAI ed altri consorzi riconosciuti).

Si tratta di un sistema di premialità al gestore là dove dimostri di essere più o meno virtuoso nella raccolta differenziata. Ai fini del calcolo del fattore di sharing $[b(1+\omega)]$, ω è valorizzato secondo quanto previsto all'art. 3 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF e di seguito riportato.

PARAMETRO ω è quantificato dall'Ente territorialmente competente (ETC) sulla base delle valutazioni dal medesimo compiute in merito:

- al rispetto degli obiettivi di **raccolta differenziata** raggiunti (**y_1**), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari. Il coefficiente y_1 può essere valorizzato:
 - ✓ nell'ambito dell'intervallo $[-0.2,0]$, in caso di valutazione soddisfacente;
 - ✓ nell'ambito dell'intervallo $[-0.4,-0.2]$, in caso di valutazione non soddisfacente;
- al livello di efficacia delle **attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo** (**y_2**), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta

differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero. Il coefficiente γ_2 può essere valorizzato:

- ✓ nell'ambito dell'intervallo $[-0.15, 0]$, in caso di valutazione soddisfacente;
- ✓ nell'ambito dell'intervallo $[-0.3, -0.15]$, in caso di valutazione non soddisfacente;
- il **parametro ω** può assumere i valori riportati nella tabella che segue:

	$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$\omega a = 0.1$	$\omega a = 0.3$
$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$\omega a = 0.2$	$\omega a = 0.4$

Pertanto, al crescere delle prestazioni ambientali individuate dai coefficienti γ , il fattore ω assumerà valori decrescenti, con conseguente riduzione del fattore di sharing complessivo e quindi con maggiori ricavi tariffari a favore del Gestore che ha dimostrato di essere più virtuoso.

→ Al contempo i valori assunti dai coefficienti γ , contribuiscono alla determinazione del **coefficiente di recupero di produttività (X)** di cui all'Art. 5 del MTR-2, secondo i criteri definiti nel punto 5.1.

- **coefficiente di recupero di produttività X** , finalizzato a contenere il limite annuale alla crescita delle tariffe sulla base delle performance anche in questo caso legate alla raccolta differenziata. Esso è valorizzato nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5% e sulla base di quanto previsto all'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF e di seguito riportato;

La determinazione del coefficiente di recupero di produttività X deve essere effettuata dall'Ente territorialmente competente (ETC), nei limiti riportati nella successiva tabella e sulla base:

- a) del confronto tra il **costo unitario effettivo** della gestione interessata e il **Benchmark di riferimento**, dove:
 - ✓ il costo unitario effettivo ($CU_{eff2020}$) da considerare è il seguente:

$$CU_{eff2020} = (\Sigma TV_{2020} + \Sigma TF_{2020}) / q_{2020}$$
 con q_{2020} che indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno 2020;
 - ✓ il Benchmark di riferimento è il fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13;
- b) dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di **raccolta differenziata (γ_1)** e di efficacia delle **attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ_2)** rispetto agli obiettivi comunitari, distinguendo:
 - ✓ un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "insoddisfacente o intermedio", conseguente a una determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 della Deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF – da cui deriva che: $(1 + \gamma a) \leq 0.5$;
 - ✓ un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "avanzato", conseguente a una determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo

3 della Deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF – da cui deriva che:
 $(1+\gamma_a) > 0.5$;

dove: $\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a}$

		$CU_{eff\,a-2} > Benchmark$	$CU_{eff\,a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1+\gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1+\gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

Quindi a una migliore qualità ambientale delle prestazioni (valore di γ più elevato), corrispondono valori di coefficienti di produttività più bassi (e quindi valori del parametro ρ per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe più elevati):

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

$$\rho = rpi - X + QL + PG$$

- **rpi**= tasso inflazione programmata
- **coefficiente QL** per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%, secondo quanto indicato nella tabella successiva;
- **coefficiente PG** connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%, secondo quanto indicato nella tabella successiva:

		PERIMETRO GESTIONALE (PG)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
Qualità prestazioni (QL)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\% \quad QL_a = 0\%$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\% \quad QL_a = 0\%$

	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa = 0\% \quad QLa \leq 4\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa \leq 3\% \quad QLa \leq 4\%$
--	--	---	---

→ **QL e PG** sono ulteriori elementi che richiedono la valutazione da parte dell'ETC. Anch'essi concorrono a determinare il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie:

I coefficienti QL e PG si "attivano" nelle seguenti casistiche:

- **Variazioni delle caratteristiche del servizio** (associate al coefficiente **QL**) sono costituite dalle variazioni per l'adeguamento ai nuovi standard di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, nonché da variazioni - approvate dall'Ente territorialmente competente - delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono o dal miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti quali, ad esempio, una frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, eventuali incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio e/o incrementi significativi della percentuale di raccolta differenziata;
- **Variazioni di perimetro** (associate al coefficiente **PG**) sono costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore, come, ad esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta, i processi di aggregazione delle gestioni, il potenziamento delle attività di prevenzione della produzione dei rifiuti e di riutilizzo dei medesimi;

Dall'analisi del Metodo MTR2 (in particolare gli artt. 9 e 10), è possibile evidenziare come l'inserimento dei coefficienti PG (connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi) e QL (connesso al miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti), possa essere messo in relazione, ancorché non esclusiva, all'inserimento delle **componenti previsionali COI**, destinate alla copertura degli oneri attesi relativi al conseguimento di target connessi:

- a) alle modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative;
- b) all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione,

nonché alle **componenti CQ**, a copertura di eventuali oneri che ci si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità recentemente introdotti dall'Autorità.

→ **COI_{TV} E COI_{TF}**

In particolare l'Ente fissa gli obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, determina i valori dei coefficienti QL e PG, nei limiti fissati al comma 4.1 (tabella su riportata).

L'Ente può favorire il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante l'introduzione delle componenti di costo di natura previsionale COI_{TV} e COI_{TF}.

Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile, **COI_{TV}**, rientrano quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta.

Tra gli oneri di natura fissa, **COI_{TF}**, rientrano l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza.

COEFFICIENTI	NATURA
QL	1) Variazioni <u>per l'adeguamento ai nuovi standard di qualità</u> recentemente introdotti dall'Autorità, 2) variazioni - approvate dall'Ente territorialmente competente - delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono o <u>dal miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti quali, ad esempio, una frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, eventuali incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio e/o incrementi significativi della percentuale di raccolta differenziata;</u>
PG	Variazione delle attività effettuate dal gestore, come, ad esempio, <u>il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta, i processi di aggregazione delle gestioni, il potenziamento delle attività di prevenzione della produzione dei rifiuti e di riutilizzo dei medesimi;</u>

COMPONENTI	NATURA	A VALERE SU:
CQ	<u>oneri che ci si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità.</u>	QL
COI	<u>oneri attesi relativi al conseguimento di target connessi:</u> a) alle modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative; b) all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione,	QL, PG

A titolo di esempio, per quanto riguarda la componente di costo CQ:

MISURE (es.)	A VALERE SU:
- Adeguamento al fine di rispondere all'indicatore "Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio" - Adeguamento al fine di rispondere all'indicatore "Tempo di risposta alle richieste di variazione o cessazione del servizio" - Adeguamento al fine di rispondere all'indicatore "Tempo per la consegna delle attrezzature di raccolta" - Attivazione di sportello di contatto "On line" - Attivazione di sportello di contatto fisico	QL

- Adeguamento al fine di rispondere agli standard relativi al servizio di ritiro rifiuti su chiamata e all'indicatore "Tempo di ritiro dei rifiuti su chiamata"
- Adeguamento al fine di rispondere agli standard relativi al servizio di pronto intervento e di conformarsi all'indicatore "Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento"
- Adeguamento al fine di rispondere agli standard relativi alla diffusione dei contenitori stradali e di prossimità non sovra riempiti

Mentre per la componente di costo COI:

MISURE (es.)	A VALERE SU:
Passaggio da raccolta stradale a pap o accesso controllato con incremento dei livelli di raccolta differenziata	QL, PG
Incremento frequenze di raccolta e spazzamento	QL
Potenziamento attività di prevenzione delle attività di prevenzione della produzione dei rifiuti e di riutilizzo dei medesimi (es. attivazione centri del riuso)	QL, PG
Introduzione di sistemi di tariffazione puntuale	QL, PG

Le **variazioni di Perimetro (PG)**, devono essere valorizzate in funzione dell'importanza delle stesse, andando a premiare con valori maggiori (massimo 3%) quelle trasformazioni che prevedono di modificare il sistema di raccolta verso modelli che consentano un incremento dell'efficienza della raccolta differenziata e della percentuale di riciclo/riutilizzo (es. passaggio a porta a porta o a modelli di tipo stradale integrato con accesso controllato), l'aggregazione delle gestioni, o il potenziamento delle attività di prevenzione della produzione dei rifiuti e riutilizzo dei medesimi.

Mentre, le variazioni di perimetro legate ai servizi di spazzamento (nuove aree), l'introduzione di nuovi servizi quali: micro-raccolte, monitoraggio della raccolta tramite ispettori ambientali, servizi aggiuntivi, ecc., possono essere valorizzate in base alla loro importanza rispetto al contesto territoriale.

Spesso il coefficiente PG è associato a una valorizzazione anche del QL, in quanto, ad esempio, ad un cambio di modello organizzativo nel senso precedentemente descritto è associata quasi sempre una maggiore quantità e qualità della raccolta differenziata e quindi della percentuale di recupero, mentre non è vero il contrario, cioè ad un cambiamento del servizio rivolto all'incremento della qualità del servizio stesso non corrisponde necessariamente una variazione del perimetro di gestione (es. aumento delle frequenze).

I coefficienti QL e PG, andando a modulare il PEF alla scala del singolo ambito tariffario, devono essere determinati per la gestione di ogni singolo Comune e/o per aree omogenee di gestione.

In generale comunque si ritiene che nell'applicazione delle grandezze suddette siano temperate, nei limiti consentiti dal MTR-2, le esigenze degli utenti di vedersi applicato un valore tariffario meno oneroso possibile e del Gestore di vedersi garantito l'equilibrio economico finanziario della gestione.

➔ **coefficiente C116** (che può variare fra lo 0% e il 3%) per tenere conto della necessità di copertura delle componenti $C0116_{TV}$ e $C0116_{TF}$, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal D.Lgs. 116/2020 (in particolare, in materia di

qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico).

D LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

con

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

Dove:

- **Rpi** è il tasso di inflazione programmata, per il 2022 pari a 1,7%
- **X** è il coefficiente di recupero della produttività, che riduce il limite alla crescita tariffaria e può avere valore compreso fra 0,1% e 0,5%
- **QL** è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%;
- **PG** è il coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%;

Pertanto il **limite massimo** alla crescita annuale delle entrate tariffarie per il PEF 2022 è pari a:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

MAX= 1,7% - 0,1% + 4% + 3% = 8,6 % rispetto al 2021

La valorizzazione dei parametri X, QL e PG è di competenza del Consiglio di Bacino. Per il parametro X esistono criteri oggettivi di determinazione, mentre per i parametri QL e PG

1) PG e QL

coefficiente QL per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%, secondo quanto indicato nella tabella successiva;

coefficiente PG connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%, secondo quanto indicato nella tabella successiva:

		PERIMETRO GESTIONALE (PG)	
		Nessuna variazione nelle attività gestionali	Presenza di variazioni nelle attività gestionali
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL)	Mantenimento dei livelli di qualità	$PGa = 0\%$ $QLa = 0\%$	$PGa \leq 3\%$ $QLa = 0\%$
	Miglioramento dei livelli di qualità	$PGa = 0\%$ $QLa \leq 4\%$	$PGa \leq 3\%$ $QLa \leq 4\%$

A tali variabili può essere aggiunto anche il coefficiente **C116**, per un massimo del 3%, per coprire eventuali costi previsionali riconducibili alle novità normative introdotte dal D.Lgs. 116/2020 (non per coprire le mancate entrate conseguenti alle uscite dal servizio delle UND, ma per eventuali costi aggiuntivi previsionali).

Anche con la valorizzazione del coefficiente C116 il limite alla crescita non può comunque essere superiore a quanto su indicato.

2) X

Il coefficiente di recupero di produttività **X** è determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione e il Benchmark di riferimento (fabbisogno standard) e sulla base dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata (**γ1**) e sulla base dell'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (**γ2**). Esso, come detto, è valorizzato nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%

		Confronto tra costo effettivo 2020 e fabbisogno standard	
		$CU_{effa-2} > Benchmark$	$CU_{effa-2} \leq Benchmark$
$\gamma_a = \gamma_1 + \gamma_2$ Livello di RD + efficacia di preparazione per riutilizzo/riciclo	Livello insoddisfacente o intermedio $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$	$0,3\% < Xa \leq 0,5\%$	$0,1\% < Xa \leq 0,3\%$
	Livello avanzato $(1 + \gamma_a) > 0.5$	$0,1\% < Xa \leq 0,3\%$	$Xa = 0,1\%$

Secondo la metodologia Arera il **coefficiente γ1** può essere valorizzato:

- nell'ambito dell'intervallo $[-0.2 / 0]$, in caso di valutazione soddisfacente;
- nell'ambito dell'intervallo $[-0.4 / -0.2]$, in caso di valutazione non soddisfacente.

Secondo la metodologia Arera il **coefficiente γ2** può essere valorizzato:

- nell'ambito dell'intervallo $[-0.15 / 0]$, in caso di valutazione soddisfacente;
- nell'ambito dell'intervallo $[-0.3 / -0.15]$, in caso di valutazione non soddisfacente;

- Quindi tanto più elevate sono le prestazioni in termini di Raccolta Differenziata e di efficienza di gestione per la preparazione per riutilizzo/riciclo e tanto più basso risulta il valore della componente X che riduce il limite alla crescita tariffaria.
- Se il costo effettivo è superiore al benchmark (fabbisogno standard) risulterà più alto il valore della componente X che riduce il limite alla crescita tariffaria.

Si ipotizza di mantenere le stesse classi per il γ_1 (raccolta differenziata) utilizzate nel 2021, distinguendo i Comuni con RD:

- fino a 65%
- tra 65% e 76%
- tra 76 e 80%
- oltre 80%

e di valorizzare il γ_2 (efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo) sulla base delle percentuali di frazioni estranee presenti nel rifiuto differenziato raccolto presso ogni Comune.

E CONGUAGLI EREDITATI DAL PASSATO

- RCNDtv (per i Comuni che hanno coperto con il PEF le riduzioni alle UND per emergenza COVID; fino al 2023);
- RCU (relativa al conguaglio 2020, fino al 2023);
- RC18 (relativa al conguaglio 2018; fino al 2023);
- RC19 (relativa al conguaglio 2019; fino al 2024);
- COV (valorizzati in PEF 2020 e 2021 solo per Venezia e Cavallino Treporti);
- COI (solo se a vantaggio degli utenti e in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo. Si verifica solo per i PEF 2022 a valere sul 2020);
- Recupero scostamento tra entrate tariffarie calcolate per l'anno a-2 e le entrate tariffarie effettivamente conseguite (in caso di TARI comprende i ruoli, i contributi MIUR e altre entrate quali recupero evasione, contributi spese covid e altri contributi per agevolazioni tariffarie).

F REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO E CONTRATTUALE

Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), approvato dall'ARERA con la delibera 15/2022/R/rif pubblicata in data 21 gennaio 2022.

Trattasi di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani, minimi ed omogenei per tutte le gestioni del Paese, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati a seconda del livello qualitativo effettivo di partenza definito in base alle prestazioni previste nei Contratti di servizio e/o nelle Carte della qualità vigenti.

Tali nuovi standard minimi tecnici e contrattuali entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023, ma **gli Enti territorialmente competenti dovranno scegliere entro il prossimo 31 marzo 2022 uno dei quattro schemi regolatori previsti** (da minimo ad avanzato, come da tabella seguente), in base al livello di servizio effettivo di partenza, individuando i costi eventualmente connessi all'adeguamento agli obblighi all'interno del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025.

Quadranti nei quali gli Enti territorialmente competenti possono collocare la propria posizione di partenza, sulla base dei parametri previsti dalla Delibera ARERA:

		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITÀ TECNICA= NO	QUALITÀ TECNICA= SI
PREVISIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE	QUALITÀ CONTRATTUALE = NO	SCHEMA I LIVELLO QUALITATIVO MINIMO	SCHEMA III LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO
	QUALITÀ CONTRATTUALE = SI	SCHEMA II LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO	SCHEMA IV LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO

L'obiettivo di migliorare il servizio di gestione dei rifiuti e far convergere le diverse dimensioni territoriali verso standard comuni e omogenei a livello nazionale, tiene infatti conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica.

I principali obblighi legati alla **qualità contrattuale** riguarderanno la gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati. Le nuove regole riguarderanno anche le modalità e la periodicità di pagamento, la rateizzazione e il rimborso degli importi non dovuti, il ritiro dei rifiuti su chiamata o la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare.

Per quanto riguarda, invece, la **qualità tecnica**, saranno previsti obblighi e standard relativi alla continuità, alla regolarità e alla sicurezza del servizio.

A titolo di esempio:

secondo le regole di Qualità Contrattuale tutte le gestioni dovranno adottare una procedura puntuale per l'attivazione, la variazione o la cessazione del servizio rifiuti, specificando i tempi a disposizione degli utenti e le conseguenze in caso di decorrenza dei termini. Dovranno essere applicate le modalità di gestione dei reclami e assicurati i tempi di risposta previsti dall'Autorità. Tutte le gestioni dovranno inoltre garantire specifiche modalità di rateizzazione tenendo conto in particolare delle famiglie vulnerabili già beneficiarie del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico.

Rispetto alla Qualità Tecnica, assumeranno rilevanza la continuità e regolarità del servizio, per le quali tutte le gestioni dovranno realizzare una mappatura dei contenitori della raccolta stradale/di prossimità e predisporre un programma delle attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade che prevede per ciascuna strada/via l'indicazione della data e fascia oraria di svolgimento del servizio. Gli standard, ad esempio la durata delle interruzioni, la puntualità del servizio di raccolta e trasporto e/o spazzamento e lavaggio delle strade, saranno variabili in base alle condizioni iniziali.

I dati di qualità, sia tecnica che contrattuale, dovranno essere pubblicati dai gestori nei propri siti internet e potranno essere oggetto di pubblicazione su web anche da parte di ARERA per consentire ai cittadini la verifica delle prestazioni nei propri territori e la comparazione con altre realtà. Si conferma, inoltre, l'adozione per ogni singola gestione di un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani conforme alle disposizioni del Testo unico e – l'integrazione del Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani favorendo la certezza e la facilità di accesso alle informazioni da parte degli utenti.

G IMPIANTI DI TRATTAMENTO

In riferimento alle novità introdotte dalla delibera 363/2021 di ARERA per l'applicazione del metodo tariffario MTR-2 che include, allegato A titolo VI Tariffe di accesso agli impianti di trattamento, la regolazione differenziata degli impianti definiti "minimi" rispetto a quelli "aggiuntivi" la Regione Veneto ha convocato i Consigli di bacino e i gestori degli impianti (TMB, inceneritori e discariche) per un incontro in data 20.01.2022

In occasione dell'incontro la Regione ha ribadito che impianti "minimi" sono gli impianti di Piano di cui alla DGR 1458/2021 Allegato A1 – allegato 1.

Nella tabella seguente sono riportati gli IMPIANTI DI PIANO. Si tratta di 11 impianti regionali, tra cui la **discarica di Jesolo** e il **polo impiantistico Ecoprogetto**, attualmente costituito dall'impianto TMB per la sola quota avviata alla Linea 1 di incenerimento, che sono da considerare "Impianti minimi" ai fini della regolazione ARERA.

	Tipo di impianto	Comune	Ragione Sociale
1	Discarica	Cortina d'Ampezzo (BL)	Unione Montana Valle del Boite
2	Discarica	Longarone (BL)	Ecomont
3	Discarica	Sant'Urbano (PD)	GEA
4	Discarica	Este (PD)	SESA
5	Discarica	Villadose (RO)	Ecoambiente
6	Discarica	Jesolo (VE)	Veritas
7	Discarica	Grumolo delle Abbadesse (VI)	SIA srl
8	Discarica	Legnago (VR)	Le.Se.
9	Polo impiantistico TMB con produzione CSS e Termovalorizzatore	Venezia	Ecoprogetto Venezia
10	Termovalorizzatore	Padova	Hestambiente
11	Termovalorizzatore	Schio (VI)	AVA

Restano da chiarire e definire le tariffe da applicare al TMB Ecoprogetto, in relazione poi all'inceneritore L1 Ecoprogetto, facente parte dello stesso polo impiantistico, e alla discarica Veritas di Jesolo già per l'annualità 2022 anche nel caso dell'interpretazione della tariffa regionale anno 2021 approvata come detto "per l'ultima volta" con metodo regionale LR 3/2000 art.36.

Infatti non è al momento definita la tariffa Ecoprogetto, nemmeno per la L1, nonostante il PAUR decreto n.47 del 22.10.2020 autorizzativo.

Per la discarica di Jesolo è invece vigente la tariffa approvata dalla Città metropolitana di Venezia con determinazione n.3572/2019.

La delibera Arera 363/2021 allegato A articolo 23 comma 2 riporta:

23.2 In ciascun anno $\mathbf{a} = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, il gestore dell'impianto di chiusura del ciclo "minimo" applica la stessa struttura dei corrispettivi praticata nel 2021, aggiornandola tenuto conto di un fattore tariffario, $\mathbf{\tau a}$.

H ALTRI COSTI

Il Consiglio di Bacino sta altresì affrontando le questioni relative a:

- costi pregressi risalenti al 2017 della gestione del rifiuto spiaggiato per il Comune di Caorle che devono essere recuperati dal gestore ASVO;
- la questione della discarica Ca'Rossa di Chioggia relativamente ai costi pregressi relativi al servizio di igiene ambientale periodo 2011-2013 ed i costi programmati relativi alla gestione post mortem della discarica;
- i costi relativi alla realizzazione di nuovo centro di raccolta nel territorio di Jesolo.